



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII
" CENTRO STORICO E VERDE PUBBLICO "



**NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO PER LA INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEI CENTRI
STORICI DI RAGUSA (L.R. 11 Aprile 1981 n. 61)**

-Regolamento Approvato con delib. del C.C. n. 60/96 , modificato
dal C.C. con delibere n° 5/07 , 18/08 e 21/11.

Art.1- SOGGETTI E NATURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

I contributi sono concessi ad operatori Economici, Artigiani, Società, Cooperative, Ditte Enti e comunque a soggetti, **iscritti o non iscritti alla Camera di Commercio e titolari o meno di partita iva**, (secondo la matura dell'Attività) che abbiano in programma l'insediamento di nuove attività economiche ovvero l'ampliamento, di quelle attività esistenti, anche se per l'insediamento principale la ditta ha ottenuto un primo contributo, (sempre che l'importo complessivo rientri entro i limiti di spesa prevista per la categoria di appartenenza di cui al successivo art. 4), la ristrutturazione, la riconversione di attività economiche esistenti nell'ambito delle Zone A e B1 del piano regolatore adottato con D. A. del 1974

Art.2- DISTRIBUZIONE DEI FONDI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 61/81 almeno, l'80% dei fondi per l'incentivazione sarà destinato ad attività ricadenti nelle zone A, il 20% nelle zone B1 del P.R.G approvato con D. A. del 1974. Gli elenchi delle **attività** ricadenti nelle due zone saranno distinti. I fondi eventualmente non utilizzati impingueranno gli stanziamenti dell'altra graduatoria.

Art.3- ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI

I contributi saranno destinati al finanziamento di un programma per incentivare l'insediamento di attività economiche negli ambiti delimitati come zona A e B1 nel Piano Regolatore Generale approvato con D.A. del 1974, con riferimento alle seguenti attività:

- A1) Artigianato in genere, artistico e di pregio; botteghe artigiane con apprendistato stabile; laboratori di restauro;
- A2) Attività di ristoro , bar e somministrazione in genere;
- A3) Botteghe di antiquariato, gallerie , laboratori d'arte, librerie;
- A4) Esercizi per la la produzione e/o vendita di prodotti tipici locali;
- A5) Teatri, Cinema, Sale di Concerto, nonché Locali dove si esercitano attività economiche Sportive, Culturali e Ricreative;
- A6) Strutture ricettive per il turismo (Alberghi, Pensioni) e **Agenzie di viaggi e turismo.**
- A7) Altre attività ricettive compatibili con le finalità della L.R. 61/81: (casa vacanze, affittacamere, residence , bed & breakfast, locazione turistica, ecc.);-
- A8) Studi professionali (per professioni che prevedano iscrizione in Albi Professionali);
- A9) Esercizi commerciali conformi al P.U.C. Comunale (delib. C.C. n. 32 del 26/6/2002);

Art.4- LIMITI MASSIMO DI CONTRIBUTI

I contributi possono essere accordati nei seguenti limiti massimi:

- A. 1) € 80.000,00
- A. 2) € 144.000,00
- A. 3) € 80.000,00
- A. 4) € 80.000,00
- A. 5) € 403.000,00
- A. 6) € 403.000,00
- A. 7) € 135.000,00
- A. 8) € 100.000,00

A. 9) € 100.000,00

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PARTICOLARI

1) Per le attività ricettive A6 e A7 sono definite le seguenti regole di valutazione :

- Per strutture fino a 15 posti letto, per singola camera, sino a € 18.000,00 per posto letto
- Per strutture da 16 a 25 posti letto, per singola camera, sino a € 16.000,00 per posto letto
- Per strutture oltre 25 posti letto, per singola camera, sino a € 14.000,00 per posto letto

Con le seguenti limitazioni:

- a) strutture sino a 15 posti letto : € 18 mila per posto letto per camera singola;
€ 13 mila per posto letto per camera doppia;
€ 9 mila per posto letto per camera tripla;
€ 8 mila per posto letto per camera quadrupla;
- b) strutture da 16 a 25 posti letto : € 13 mila per posto letto per camera singola;
€ 9 mila per posto letto per camera doppia;
€ 7 mila per posto letto per camera tripla;
€ 6 mila per posto letto per quadrupla;
- c) strutture oltre 25 posti letto : € 11 mila per posto letto per camera singola;
€ 7 mila per posto letto per camera doppia;
€ 5 mila per posto letto per camera tripla;
€ 4 mila per posto letto per camera quadrupla;

2) **Per quanto riguarda le attività indicate al punto (A2)**

“Ristoro/bar e somministrazione” :

- a) **Il tetto massimo di spesa complessiva ammissibile** per ogni singola iniziativa è determinato con riferimento alla dimensione del locale adibito a laboratorio/cucina e sala destinata al pubblico (esclusa superficie di bagni, corridoi, ripostigli e locali accessori) nel seguente modo:

Superfici locale	Parametro opere edili	Parametro attrezzature
Fino a 90 mq	€ 1.000,00/mq	€ 1.000,00/mq
Sull'eccedenza da 91mq a 180 mq	€ 600,00/mq	€ 600,00/mq
Superficie oltre 180mq	€ 100,00/mq	€ 100,00/mq

Art.5 - MISURA MASSIMA DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art.13 della L.R. 32/2000 che disciplina, tra l'altro, la concessione dei contributi in conto capitale, nella misura del 35% per grandi imprese, a cui è aggiunto il 15% per piccole e medie imprese, (totale del 50%) i finanziamenti, fermi rimanendo i limiti massimi di cui all'art. 4 saranno concessi nella misura massima del 50 % della spesa documentata e ammessa a contributo per quanto riguarda le opere edili, nella misura massima del 50 % per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature. Non saranno ammessi a finanziamento le istanze che già fruiscono di contributi pubblici in conto capitale. A tal fine dovrà venire prodotto un atto di notorietà con la specificazione degli eventuali finanziamenti a qualsiasi altro titolo ottenuti.

Art. 6 AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità delle attività economiche a finanziamento potrà essere preventivamente verificata, prima della presentazione di apposita pratica, attraverso il parere della Commissione Centri Storici su apposita richiesta da parte della ditta istante in base ai seguenti criteri:

- a) Compatibilità con l'esigenza di integrità e di tutela del Centro Storico;
- b) Compatibilità con la tipologia dell'immobile nel quale è prevista la nuova attività economica;
- c) Validità economica dell'iniziativa, da dimostrarsi nel caso specifico di attività ricettive, mediante il piano d'impresa e comunque nel rispetto delle finalità della Legge 61/81, in particolar modo relative alla valorizzazione, rivitalizzazione economica e sociale del Centro Storico.

Art.7 - SPECIFICAZIONI

I lavori edili che possono venire finanziati sono quelli strettamente attinenti alla funzionalità dell'attività economica. Sono esclusi dal contributo i lavori ed i materiali che eccedono i normali standard di qualità relativi all'iniziativa.

- Gli arredi che possono venire finanziati sono quelli ritenuti strettamente utili alla funzionalità dell'azienda ed aderenti ai normali standard di qualità relativi all'iniziativa.
- I macchinari e/o le attrezzature che possono venire finanziati sono quelli strettamente attinenti alla funzionalità della attività economica, in base alla relazione tecnico-economica proposta dall'azienda e approvata.
- Non saranno concessi contributi per acquisto di automezzi, minuteria, oggettistica.
- Le opere edile saranno computate in base ai prezzi del Prezziario Regionale vigente al momento della presentazione della richiesta. I prezzi saranno riferiti alle categorie di lavoro analoghe comprese nel Prezziario Regionale vigente, considerato come prezzo massimo ammissibile a contributo. Qualora vengano previste delle modifiche del prezzo che darebbero luogo ad un minore importo di lavori e forniture rispetto al prezzo compreso nel Prezziario Regionale vigente, la Commissione apporterà, insindacabilmente le opportune detrazioni. Le categorie di lavoro non comprese nel Prezziario Regionale saranno ammessi a finanziamento solo se muniti di analisi dei prezzi, accompagnati da specifici preventivi, eseguite in contraddittorio con l'Ufficio.
- Le spese tecniche saranno valutate soltanto con riferimento all'importo dei lavori edili e di arredo (sempreché l'arredo sia oggetto di progettazione), e non potranno superare l'importo dell'8,50% dei lavori ammessi a contributo delle opere progettate, in ogni caso il contributo concesso è comprensivo delle spese tecniche.

Art.8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Le richieste dovranno essere presentate presso il Comune di Ragusa. L'ufficio competente all'atto della presentazione della domanda rilascia una certificazione di ricevimento comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento ai fini della precedenza, si terrà conto della data del numero di protocollo di presentazione della domanda.

Art.9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

I richiedenti dovranno far pervenire apposita domanda in bollo su schema disposto dal Comune, con firma autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge n. 15/68 dichiarando:

- Le generalità del titolare o dei titolari;
- Le finalità della richiesta;
- L'ubicazione dell'attività economica;
- La sede societaria;
- La residenza del titolare o dei titolari;
- Il titolo di proprietà o di possesso valido per la durata del vincolo di destinazione.

Dovranno essere allegati alla domanda in duplice copia:

- a) Copia conforme del Progetto Edilizio approvato dalla Commissione dei Centri Storici;
- b) Documentazione fotografica esauriente contenente almeno una foto dell'immobile, visto nel suo insieme; foto delle parti su cui vengono effettuati espressamente gli interventi, accompagnati da breve descrizioni degli stessi;
- c) Relazione tecnica illustrativa dell'intervento programmato dalla ditta con i seguenti contenuti standard :
 - Sommara descrizione dell'attività che intende realizzare con l'indicazione di massima del personale che sarà utilizzato per detta attività;
 - Breve descrizione delle attrezzature e degli arredi che si ritiene dover utilizzare per una ordinaria funzionalità dell'azienda;
 - Preventivo di massima, non vincolante, che indichi il costo sommario delle opere edili, di attrezzature ed arredi;
 - Indicazione della superficie utile occupata dall'attività;
 - Planimetria degli arredi e degli impianti;nel caso specifico di attività ricettive, la validità economica dell'iniziativa sarà dimostrata mediante il piano d'impresa;
inoltre, in duplice copia :
- d) preventivo dettagliato completo di computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuali analisi prezzi;
- e) elenco dettagliato dei preventivi delle attrezzature e degli arredi con allegati le caratteristiche tecniche e di eventuali deplianti illustrativi, e per specifiche attrezzature listini vistati dalla Camera di Commercio;
- f) documentazione in forma legale attestante il possesso dei requisiti nonché le iscrizioni e/o le autorizzazioni, **ove necessarie per legge**, per l'esercizio delle attività ;
- g) programmazione dell'attività economica che si intende insediare ovvero potenziare con tutti gli allegati ritenuti necessari ad illustrare nel dettaglio le proposte;
- h) dichiarazione, mediante atto di notorietà ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge 15/68 e s mm. ii. circa la concessione di altri finanziamenti chiesti od ottenuti per la stessa attività economica;
- i) dichiarazione di accettazione delle determinazioni della Amministrazione sui limiti massimi dei prezzi dei materiali o delle opere ammessi a contributo;
- j) relazione tecnica sui processi produttivi;

dopo l'approvazione del contributo:

- k) atto d'obbligo sul vincolo di destinazione, sui limiti temporali di cui all'art. 14 e garanzia bancaria o assicurativa per l'importo approvato.

Art.10 - TERMINI TEMPORALI

- Punto 1. Per la presentazione della domanda di ammissione al contributo dopo avere acquisito apposita autorizzazione edilizia : sino ad esaurimento dei fondi.
- Punto 2. Entro 30 giorni, la domanda di ammissione a contributo accompagnata da progetto per eventuali opere edilizie appositamente istruita, viene trasmessa in Commissione Centri Storici per l'espressione del relativo parere .
- Punto 3. Presentazione di eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Commissione: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- Punto 4. Per l'istruttoria definitiva della pratica e inoltro alla commissione Centri Storici: 30 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione integrativa.

Le domande di ammissione al contributo complete, ancorché presentate successivamente a quelle incomplete e/o quelle in fase di completamento, sono sottoposte prioritariamente, rispetto a queste ultime, all'esame della Commissione per i Centri Storici.

Il mancato o il ritardato inoltro della documentazione integrativa oltre il termine 30 giorni equivale a rinuncia al contributo ed alla archiviazione della richiesta.

Art.11 - ESECUZIONE DEI LAVORI

La notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento dà facoltà, al beneficiario, di iniziare immediatamente i lavori previo verbale di sopralluogo preventivo redatto in contraddittorio con un tecnico dell'ufficio entro 30 gg. dalla richiesta e vistato dal Dirigente, semprechè il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni e comunque i provvedimenti necessari (laddove previsto normativamente) all'esercizio dell'attività in relazione alla quale è stato assentito il contributo nonché le autorizzazioni e/o le concessioni necessarie per l'esecuzione di lavori edilizi.

Il verbale conterrà la consistenza dell'attività e delle attrezzature in possesso e l'eventuale esecuzione di lavori o forniture previste nella richiesta.

In ogni caso i lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'istanza di contributo e terminati entro altri due anni dalla data del Decreto .

E' possibile la concessione di una sola proroga a seguito di istanza motivata. Il mancato rispetto dei superiori termini comporta l'automatica perdita del contributo.

Art.12 - CONTROLLO E COLLAUDO FINALE

Il saldo del contributo sarà erogato in unica soluzione dopo l'avvenuto collaudo, positivo, e l'accertamento di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, alle condizioni eventualmente formulate in sede di approvazione del progetto, alle norme costruttive vigenti, alle previsioni del computo estimativo ed alle norme urbanistiche vigenti. A tal fine dovranno essere presentate le fatture quietanzate mediante bonifico bancario delle forniture e delle opere edili, di cui verrà allegata fotocopia del pagamento.

Le irregolarità daranno luogo alla perdita del contributo ed agli altri provvedimenti dovuti per legge.

Nel caso che i lavori per i quali è stato concesso il contributo siano stati eseguiti in conformità, ma solo in parte, l'erogazione del contributo sarà commisurata all'importo della parte eseguita, semprechè i lavori eseguiti siano funzionali all'attuazione delle iniziative incentivate.

Nel caso di immobili muniti di notifica, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, il collaudo e l'accertamento di conformità sono eseguiti previo parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa.

Il collaudo e l'accertamento di conformità sarà effettuato dal Dirigente del Settore Centri Storici e dal tecnico istruttore, responsabile del procedimento.

L'avvenuto collaudo sarà attestato da un verbale, in cui verrà specificato l'esito positivo o negativo degli accertamenti, il quale sarà trasmesso all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti consequenziali.

Nel corso dei lavori potranno venire eseguiti controlli da parte dell'Ufficio Centri Storici per verificare la conformità alle norme vigenti ed al progetto approvato.

Art.13 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I pagamenti alla ditta saranno corrisposti in base a stati di avanzamento ogni qualvolta l'importo netto dei lavori supera almeno il 25% dell'intero importo ammesso a contributo. Dopo la pubblicazione del decreto di ammissione a contributo su richiesta della ditta potrà essere concesso una anticipazione pari al 30% dell'importo del contributo concesso, in tal caso il pagamento del primo stato di avanzamento potrà essere effettuato solo dopo che l'importo netto dei lavori supera almeno il 50% dell'intero importo ammesso a contributo. I successivi stati di avanzamento saranno pagati ogni ulteriore 25%. La ditta dovrà stipulare un atto d'obbligo, registrato all'Ufficio del Registro a sue spese, contenente:

- L'impegno del titolare dell'azienda e dell'eventuale subentrante all'esercizio dell'attività programmata per il tempo previsto dal successivo art. 15 valutato a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- L'autorizzazione al recupero della somma concessa da parte del Comune di Ragusa in caso di inadempienza;

Dovrà inoltre essere prodotta

- Idonea garanzia finanziaria prestata, sotto forme fidejussoria bancaria o assicurativa per la durata del vincolo di destinazione e per l'importo del contributo concesso, nella quale dovrà essere specificato chiaramente che in caso di inadempienza della ditta, l'Assicurazione o la Banca che ha prestato la polizza o la fideiussione, dovrà restituire al Comune la somma concessa dietro semplice richiesta
- Certificazione o dichiarazione ai fini delle leggi antimafia ove richiesto dalla legge;.
- Licenza o autorizzazione all'apertura dell'esercizio, ove richiesto dalla legge.

A pena di decadenza del contributo concesso, i lavori dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi due dalla riscossione dell'acconto del 30% di contributo.

Art.14 - VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione dei locali e delle attrezzature a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo è stabilito come segue:

IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO	DURATA DEL VINCOLO
Sino a € 40 mila	Anni 5
Sino a € 80 mila	Anni 7
Oltre € 80 mila	Anni 9

Art.15 - VERIFICHE

L'Ufficio curerà sopralluoghi periodici per verificare la continuità delle attività ammesse a contributo. Nel caso vengano riscontrate gravi irregolarità il comune provvederà al recupero del contributo.

Art.16 - ESCLUSIONI

I lavori di nuovo insediamento, di ampliamento, di ristrutturazione o di riconversione per i

quali è stata avanzata istanza, preceduti da visita di sopralluogo, possono essere realizzati anche nelle more della definizione dell'iter della richiesta senza impegno da parte del Comune. In caso di realizzazione parziale, di lavori, eseguiti antecedentemente alla data di sopralluogo preventivo, tendente ad accertare la consistenza dello stato dei luoghi, i contributi potranno venire concessi solo per la parte non realizzata. Tali circostanze saranno certificati in un verbale di accertamento preventivo, preliminare alla comunicazione di accettazione della richiesta di contributo.

Art. 17 NORMA TRANSITORIA

Alle domande di contributo presentate fino alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno applicate le norme ed i criteri in atto vigenti.